CONSEIL DE LA VALLÉE

Réunion du Conseil régional en date des 9, 10, 11 et 12 décembre 2024

GROUPE DU CONSEIL “RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN”

Emendamenti ai disegni di legge regionale n. 168 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.” e n. 169 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2025-2027.”

Premessa

IL GRUPPO CONSILIARE RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN PRESENTA 10 PROPOSTE PER EMENDARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Aosta, 9 dicembre 2024 – Il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain ha depositato dieci emendamenti agli atti del prossimo Consiglio Valle convocato per le giornate dal 9 al 12 dicembre. Tali proposte sono state elaborate con l'obiettivo di rispondere in modo concreto e tempestivo alle esigenze più pressanti della comunità valdostana, promuovendo interventi strategici a sostegno delle imprese e delle famiglie valdostane, del mondo del lavoro, dello sport e del benessere collettivo.

Sintesi degli emendamenti depositati

Sostegno alle famiglie: agevolazioni fiscali per chi ha figli a carico

Con l'introduzione dell'articolo 6bis, le famiglie con redditi fino a 28.000 euro annui e figli a carico di età inferiore ai 16 anni potranno beneficiare di una detrazione di 200 euro per figlio sull'addizionale regionale IRPEF. Questa misura, che si applicherà a partire dal 2026, mira a sostenere le famiglie più vulnerabili, incentivando al contempo il welfare familiare.

Incentivi alle aziende virtuose: esenzione IRAP per chi adotta contratti integrativi

L'articolo 6ter propone un'esenzione dall'IRAP per il triennio 2025-2027 per le imprese che adottano contratti collettivi di secondo livello con vantaggi economici aggiuntivi per i lavoratori. Questo provvedimento riconosce e premia le aziende che investono nel benessere del personale, rafforzando il dialogo tra datori di lavoro e sindacati.

Tutela della toponomastica e del patrimonio locale

Attraverso l'articolo 31bis, la Regione introduce modifiche alla legge sulla toponomastica locale per garantire una gestione più partecipativa delle denominazioni territoriali, rafforzando il legame con il patrimonio culturale valdostano.

Nuove opportunità per lo sport valdostano

La Regione intende potenziare il settore sportivo attraverso contributi specifici per comitati e progetti innovativi:

- progetto "Formiamoci e cresciamo insieme nello Sport": sostegno al Comitato Regionale del CONI per la formazione di tecnici e atleti;
- progetto "Ruote Future": promozione del ciclismo giovanile per evitare l'esodo di talenti fuori Regione;
- progetto "AltetizziAMOci": sviluppo dell'atletica leggera, incentivando la crescita dei giovani atleti valdostani;
- prolungamento del progetto "Children-Under-23" su tutto il triennio 2025/2027.

Nel complesso si prevedono stanziamenti sul triennio di programmazione per complessivi euro 870.000 euro a sostegno di queste iniziative.

Sviluppo delle imprese e passaggio generazionale

L'articolo 50bis introduce misure per agevolare il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e industriali, attraverso contributi per consulenze, innovazione, digitalizzazione e formazione.

Questo intervento mira a garantire continuità e competitività alle imprese valdostane, favorendo l'inserimento di giovani imprenditori.

Fondo per agenzie di viaggio e tour operator

Un fondo speciale annuale da 20.000 euro per il triennio 2025-2027 sosterrà le agenzie di viaggio e i tour operator locali nell'adattamento alle nuove normative del settore, rafforzando così il comparto turistico della regione.

Disposizioni in materia di trasparenza nelle società partecipate

Si propone di introdurre la previsione per le società partecipate con azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di aderire a codici di comportamento o di autodisciplina in materia di governo societario, rapporti con gli organi di controllo e relazioni con gli azionisti.

* * *

Emendamenti *ai disegni di legge regionale n. 168 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali." e n. 169 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027."*

Emendamento n. 1

Dopo l'articolo 6 del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"CAPO Ibis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 6bis
(Addizionale regionale IRPEF. Detrazioni a favore di soggetti con figli fiscalmente a carico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 28.000 e con figli minorenni fiscalmente a carico sino all'età di anni 16 spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di euro 200,00 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Agenzia delle Entrate una apposita convenzione per la disciplina degli aspetti applicativi del corrente articolo.
3. La minore entrata determinata dall'applicazione del presente articolo è stimata in euro 2.330.000 per l'anno 2026 ed euro 2.400.000 per l'anno 2027, a valere sul Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).
4. Al termine di ciascun anno del biennio 2026/2027, l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo, al fine di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica nell'ambito della definizione del successivo bilancio di previsione di competenza.".

Stima della minore entrata determinata dall'applicazione dell'articolo e relative coperture

La stima del fabbisogno finanziario necessario a copertura della minor entrata determinata dall'applicazione del presente articolo è stata quantificata a partire dai seguenti fattori: popolazione residente entro i 16 anni di età al 1° gennaio 2023 (quale valore di base ai fini della determinazione approssimativa del numero di "figli a carico"); nuovi nati per anno, determinati sulla base della media dell'ultimo triennio che presenta valori omogenei rispetto all'andamento tendenziale delle nascite (2020-2022); quota percentuale del numero di contribuenti (i.e. da redditi da lavoro dipendente, pensioni e da redditi da lavoro autonomo) che rispetto alla fascia sino agli euro 28.000 (ad oggi) corrisponde a circa il 65% del totale[1].

A partire da questi elementi la stima dell'onere complessivo su base annuale (T) è stata così determinata:

- si è stimato il numero di figli a carico su base annua come somma della popolazione residente entro i 16 anni di età al 1° gennaio 2023 (17.412) con i nuovi nati per anno (767);

[1] Valore determinato a partire da dati forniti dalle strutture del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio (rif. anno 2022).

Tavola 2.8 - Popolazione residente per sesso ed età - *Valori assoluti* - Valle d'Aosta - 1° gennaio 2023

ETÀ	Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste		
	Maschi	Femmine	Totale
0	403	376	779
1	397	355	752
2	385	400	785
3	403	413	816
4	486	407	893
5	476	414	890
6	508	451	959
7	496	483	979
8	560	499	1.059
9	518	514	1.032
10	589	562	1.151
11	623	582	1.205
12	586	581	1.167
13	640	587	1.227
14	632	597	1.229
15	651	583	1.234
16	663	592	1.255
Totale	**9.016**	**8.396**	**17.412**

Fonte: Istat, sito internet http://demo.istat.it

Bilancio demografico annuale - dettaglio regionale

ANNO	Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste		
	Maschi	Femmine	Nati vivi
2020	381	395	776
2021	396	348	744
2022	400	381	781
Totale	**1.177**	**1.124**	**2.301**

Fonte: Osservatorio economico e sociale regionale

Razionali di quantificazione della copertura finaziaria

Popolazione residente entro i 16 anni di età al 1° gennaio 2023	17.412
Nuovi nati per anno (media trennio 2020-2022)	767
Quota % di contribuenti add.le reg. IRPEF entro i 28.000 € di reddito imponibile	65%
Ipotesi di figli a carico su base annua (T)	11.816
Detrazione annua su figlio a carico (ipotesi a 12 mesi a carico)	200
Onere fabbisogno finanziario T (periodo di imposta 2025, copertura annualità 2026)	**2.363.270**
Onere fabbisogno finanziario T+1 (periodo di imposta 2026, copertura annualità 2027)	**2.462.980**

- si è poi moltiplicato tale valore per la quota percentuale di contribuenti destinatari dell'addizionale regionale IRPEF entro gli euro 28.000 di reddito imponibile, che dai dati storici forniti[2] è pari al 65%. In tal senso si è ipotizzato che il 65% dei minorenni valdostani entro i 16 anni si trovi "a carico" del 65% dei contribuenti oggi tendenzialmente ricompresi all'interno dei due scaglioni di reddito sino agli euro 28.000;
- si è poi moltiplicato il valore ottenuto per la detrazione annua di euro 200,00.

Quanto così determinato è sicuramente frutto di un processo di approssimazione. Questo anche perché a differenza di quanto (ad esempio) oggi avviene nella Provincia Autonoma di Bolzano, dalla cui esperienza la misura prende ispirazione, non si hanno valori storici dell'applicazione di una tale proposta sulla base dei quali poter parametrare al meglio la stima[3]. La sua determinazione è sicuramente prudenziale rispetto ad altri percorsi di quantificazione ed in tal senso potrebbe realizzarsi tra l'altro una minore entrata più contenuta, generando così degli "avanzi" da doversi riallocare successivamente in corso di anno con una variazione di bilancio (nulla di nuovo o eccezionale rispetto alle prassi adottate per altre voci).

La stima ha così determinato un fabbisogno finanziario sull'annualità 2026 (periodo di imposta 2025, c.d. "REDDITI 2026") pari ad euro 2.364.000 (i.e. euro 2.363.270 troncati) e sull'annualità 2027 (periodo di imposta 2026, c.d. "REDDITI 2027") pari ad euro 2.463.000 (i.e. euro 2.462.980 troncati).

Conseguentemente

L'effetto finanziario del presente articolo comporta una diminuzione di complessivi euro 4.827.000 così ripartiti:

Annualità 2026	euro 2.364.000	Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)

[2] Ibidem.

[3] Ai fini della stima complessiva si sono ritenuti poco significativi, in termini di grandezze numeriche, alcuni elementi come ad esempio i passaggi di età oltre i 16 anni nel biennio di riferimento.

Tabella "Diminuzioni di spesa a copertura emendamento n. 1"		Riduzioni (spesa corrente)	
Missione	Programma	Annualità 2026	Annualità 2027
Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione)	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	- 27.222	- 30.032
	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	- 2.515	- 2.784
	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	- 48.143	- 55.162
	PROGRAMMA 1.004 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	- 3.212	- 3.372
	PROGRAMMA 1.005 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	- 17.513	- 19.537
	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	- 21.477	- 19.086
	PROGRAMMA 1.007 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	- 1.207	- 489
	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	- 29.035	- 31.624
	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	- 741	- 817
	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	- 32.207	- 32.544
	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	- 16.607	- 15.600
Missione 3 (Ordine pubblic e sicurezza)	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	- 1.032	- 1.139
Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio)	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	- 30.494	- 33.745
	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	- 226.988	- 260.519
	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	- 4.822	- 5.320
	PROGRAMMA 4.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	- 31.103	- 29.510
	PROGRAMMA 4.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	- 157	- 173
	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	- 49.939	- 48.750
	PROGRAMMA 4.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	- 973	- 1.073
Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle ativită culturali)	PROGRAMMA 5.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	- 41.378	- 44.471
	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	- 26.185	- 28.822
Missione 6 (Politiche giovaili, sport e tempo libero)	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	- 13.089	- 13.881
	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	- 1.204	- 1.224
Missione 7 (Turismo)	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	- 33.084	- 19.156
Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)	PROGRAMMA 8.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	- 974	- 2.596
	PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	- 11.659	- 22.125
Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del teriorio e dell'ambiente)	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SUOLO	- 31.239	- 30.557
	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	- 16.580	- 17.252
	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	- 4.419	- 164
	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	- 4.310	- 1.244
	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	- 45.174	- 45.436
	PROGRAMMA 9.006 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	- 1.135	- 1.594
	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	- 6.823	- 7.527
Missione 10 (Trsporti e diritto alla mobilità)	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO FERROVIARIO	- 60.928	- 45.177
	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	- 62.864	- 62.139
	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	- 7.904	- 7.326
	PROGRAMMA 10.005 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	- 53.459	- 54.214
Missione 11 (Soccorso civile)	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	- 58.597	- 65.104
Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	- 21.963	- 25.078
	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	- 68.190	- 74.636
	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	- 52.232	- 57.639
	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	- 7.172	- 6.777
	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	- 7.981	- 8.583
	PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	- 11.253	- 11.218
	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	- 4.997	- 4.049
	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	- 435	- 349
	PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	- 78	- 86
Missione 13 (Tutela della salute)	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	- 527.649	- 581.955
	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	- 11.683	- 8.086
Misione 14 (Sviluppo economico e competitività)	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	- 34.377	- 35.637
	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	- 2.193	- 2.420
	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	- 4.301	- 4.711
	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	- 12.361	- 13.618
	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	- 5.635	- 5.507
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formzione professionale)	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	- 7.436	- 7.794
	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	- 13.065	- 7.215
	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	- 14.542	- 13.335
Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca)	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	- 41.307	- 45.571
	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	- 1.128	- 1.230
Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	- 9.972	- 7.838
Missione 20 (Fondi e accantonamenti)	PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	- 477.659	- 478.385
Totale		- 2.364.000	- 2.463.000

Annualità 2027	euro 2.463.000	Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)

In conseguenza della minore entrata, la copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle voci contabili indicate nella tabella precedente, nell'ambito della quale per ogni programma si fa specifico riferimento a spese correnti di Titolo I (e.g. non sono stati considerati missioni e programmi nell'ambito dei quali vi fossero soltanto spese in conto capitale).

In sintesi: per ogni programma considerato è stata applicata una aliquota di decurtazione delle voci di spesa pari allo 0,155% sull'annualità 2026 e pari allo 0,171% sull'annualità 2027 (così come riportato nella precedente tabella). Il fabbisogno residuo fa carico, invece, sulla Missione 20 (sempre in termini di spesa corrente) per euro 477.659 sull'annualità 2026 ed euro 478.385 sull'annualità 2027. L'effetto finanziario conseguente è sicuramente importante (i.e. euro 4.827.000), ma comunque contenuto rispetto all'ammontare complessivo della spesa sulle due annualità (0,14% sul 2026 e 0,15% sul 2027) e soprattutto minimo se si considera l'ammontare degli avanzi di bilancio degli ultimi rendiconti (e.g. avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2023 pari ad euro 294.233.073,21).

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 1** introduce, a decorrere dal periodo di imposta 2025, una detrazione ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF pari ad euro 200,00 per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico (in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico) a favore di soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore ad euro 28.000. Parimenti non sorge credito d'imposta se questa ultima non è dovuta.

In linea con la disciplina fiscale in vigore per "figli minorenni fiscalmente a carico" si intendono ai fini dell'applicazione dell'articolo i soggetti minori di anni 16 con un reddito complessivo uguale o interiore a euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili.

L'emendamento autorizza la Giunta regionale a stipulare con l'Agenzia delle Entrate una apposita convenzione per disciplinare gli aspetti applicativi del corrente articolo ed in tal senso gli effetti generati dall'entrata in vigore della misura avranno effetto a partire dall'annualità 2026.

La minore entrata determinata dall'applicazione dell'emendamento è stimata in euro 2.364.000 per l'anno 2026 ed euro 2.463.000 per l'anno 2027, a valere sul Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

* * *

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 6 del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6ter

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende che applicano contratti integrativi)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2027, i soggetti passivi che beneficiano dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata IRAP di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 sono esentati dal pagamento dell'IRAP se applicano contratti collettivi di secondo livello, accordi territoriali o accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.
4. I benefici di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
5. La minore entrata determinata dall'applicazione del presente articolo è stimata in euro 700.000 per l'anno 2025, in euro 700.000 per l'anno 2026 e in euro 700.000 per l'anno 2027, a valere sul Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).
6. Al termine di ciascun anno del triennio 2025/2027, l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze informa la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo, al fine di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica nell'ambito della definizione del successivo bilancio di previsione di competenza.".

Conseguentemente

L'effetto finanziario del presente articolo comporta una diminuzione di complessivi euro 2.100.000 così ripartiti:

Annualità 2025	euro 700.000	Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)
Annualità 2026	euro 700.000	Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)
Annualità 2027	euro 700.000	Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)

In conseguenza della minore entrata, la copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili per annualità di riferimento:

Annualità 2025	euro 700.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2026	euro 700.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 700.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 2** si propone di introdurre l'articolo 6ter nel disegno di legge regionale 168, prevedendo un'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende che applicano contratti integrativi. L'obiettivo principale è incentivare il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative a livello territoriale, favorendo la contrattazione di secondo livello. L'esenzione IRAP si concentra nel triennio 2025/2027 a favore dei soggetti passivi già potenzialmente destinatari dell'aliquota agevolata IRAP prevista dalla legge regionale n. 32/2007 prevedendone l'esenzione dal pagamento dell'imposta, purché applichino contratti collettivi integrativi (aziendali o territoriali) sottoscritti dalle rappresentanze sindacali più rappresentative. I contratti devono essere depositati ai sensi di legge e contenere un elemento economico aggiuntivo territoriale o aziendale regolarmente erogato.

La Giunta regionale avrà il compito di stabilire, con propria deliberazione, criteri e modalità per l'attuazione della misura. L'esenzione sarà concessa nel rispetto delle normative europee sugli aiuti di Stato e si applicheranno disposizioni di maggior favore eventualmente previste da altre leggi. Ogni anno, l'Assessore regionale competente riferirà sugli effetti dell'esenzione per valutare eventuali modifiche o conferme della misura nel successivo bilancio di previsione.

La misura comporta una minore entrata stimata di euro 700.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con riferimento al Titolo I delle entrate tributarie. La stima dell'onere è stata determinata a partire dall'imposta netta che storicamente corrisponde a quella versata da soggetti passivi che possiedono i requisiti per beneficiare l'aliquota agevolata da cui alla l.r. 32/2007 (in eccesso).

Tra gli obiettivi della proposta vi è quello di incentivare i datori di lavoro ad erogare remunerazioni maggiori a favore dei propri collaboratori, per mezzo della contrattazione secondaria e quindi del dialogo con le forze sindacali. Questo in linea con l'*Alleanza per il lavoro di qualità* che tra le proprie finalità riconosce tra l'altro il favorire la diffusione di un lavoro rispettoso anche della "parte remunerativa" presente nella contrattazione collettiva di settore, anche per mezzo di accordi territoriali sempre più vicini alle particolari caratteristiche che contraddistinguono la nostra Regione.

Questa misura trae ispirazione da un'iniziativa analoga prevista nella "Legge di stabilità provinciale 2025" della Provincia Autonoma di Bolzano (articolo 1, comma 9). L'obiettivo è quello di introdurre in Valle d'Aosta un primo esempio di tale approccio che in futuro potrebbe essere riproposto con modalità diverse e con l'impiego di ulteriori risorse, così da poter strutturare una misura innovativa e funzionale a sostenere l'economia regionale, migliorare le condizioni lavorative e promuovere la contrattazione di secondo livello.

* * *

Emendamento n. 3

Dopo l'articolo 31 de d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 31bis

(Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61)

1. Al comma 1 dell'articolo 1bis della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) le parole "e del parere favorevole della Giunta regionale" sono così modificate "e del parere favorevole della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".

2. Al comma 2 dell'articolo 1ter della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) le parole "Le denominazioni delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1" sono così modificate "Le denominazioni ufficiali delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1, dei villaggi e delle località".
3. Al comma 2 dell'articolo 1quater della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) le parole "previa acquisizione del parere della Commissione" sono così modificate "previa acquisizione del parere della Commissione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.".
4. Il comma 2 dell'articolo 1sexies della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) è così sostituito integralmente "La Commissione è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie. Un terzo dei suoi membri è nominato dalla Giunta regionale, mentre i due terzi restanti sono eletti a scrutinio segreto da parte del Consiglio regionale previa raccolta delle candidature a cura della Presidenza del Consiglio regionale."
5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1septies della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le parole "e alla Commissione consiliare competente".
6. Al comma 4 dell'articolo 1novies della l.r. 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) le parole "ma, al fine di poterla distinguere chiaramente, tra parentesi" sono così sostituite ".".

* * *

Emendamento n. 4

Dopo l'articolo 41 del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 41bis

(Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo recante la disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

1. E' costituito nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) il fondo denominato "Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo recante la disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per il triennio 2025-2027, in annui euro 20.000 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2026	euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 4** costituisce un fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo recante la disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator in linea con gli obiettivi definiti nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 (rif. sezione 1.8 Assessorato Turismo, Sport e Commercio).

* * *

Emendamento n. 5

Dopo l'articolo 41bis del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 41ter

(Contributi a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. All'articolo 3, comma 1 della l.r. 1° aprile 2024, n. 3 è aggiunta la lettera "i) a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano".
2. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8.1

(Contributi a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

1. La Regione riconosce al Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano il ruolo fondamentale di organizzazione, potenziamento, promozione e diffusione dello sport sul territorio regionale e ne riconosce inoltre la funzione di armonizzazione dell'azione delle Federazioni sportive, di raccolta ed analisi dei dati da fornire alle medesime nonché alla Regione, così come anche l'impegno formativo di dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti.
2. Per il triennio 2025/2027, la Regione concede al Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo sperimentale "Contiamoci, formiamoci e cresciamo insieme nello Sport", promosso e

realizzato dal Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in collaborazione con le Federazioni sportive operanti a livello regionale allo scopo di favorire la formazione dei dirigenti e dei tecnici sportivi nonché degli atleti.

3. A tal fine, il Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 15 gennaio di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Contiamoci, formiamoci e cresciamo insieme nello Sport", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedimentali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi."

5. La maggiore spesa determinata dall'applicazione del presente articolo è quantificata nel complesso in euro 300.000 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 100.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 100.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2026	euro 100.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 100.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 5** si propone di introdurre l'articolo 41ter al disegno di legge 168, introducendo un nuovo articolo (8.1) nella legge regionale sullo sport del 1° aprile 2004, n. 3.

Questo emendamento si concentra sul riconoscimento e sul sostegno economico al Comitato Regionale Valle d'Aosta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L'emendamento mira a riconoscere il ruolo del CONI sottolineandone l'importanza nel potenziare e promuovere lo sport nella Regione, coordinando le attività delle Federazioni sportive e raccogliendo dati utili per la programmazione regionale. Allo stesso modo prevede il supporto del progetto sperimentale "Contiamoci, formiamoci e cresciamo insieme nello Sport", finalizzato alla formazione di dirigenti, tecnici e atleti.

L'impegno di spesa prevede per il triennio 2025-2027 un contributo massimo annuo pari al 100% delle spese ammissibili per l'attuazione del progetto, con un totale di euro 300.000, distribuito in euro 100.000 per ciascun anno. Ai fini dell'assegnazione e liquidazione del contributo, il Comitato deve presentarne richiesta entro il 15 gennaio di ogni anno, che sarà approvata dalla Giunta

regionale. La Giunta stabilirà tra l'altro anche le modalità operative riguardanti le spese non ammissibili e i termini per la liquidazione delle somme.

L'impatto atteso si concentra lungo quattro direttrici:

- il miglioramento della formazione sportiva: l'emendamento si propone infatti di elevare la qualità della formazione rivolta ai professionisti dello sport, contribuendo così alla crescita dell'attività sportiva in Valle d'Aosta;
- la promozione della cultura sportiva: l'iniziativa può incentivare una maggiore partecipazione e interesse verso la pratica sportiva, con effetti positivi sul tessuto sociale e sulla salute della popolazione;
- la promozione del nostro territorio: l'organizzazione di eventi o convegni, anche in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta, riguardanti la pratica sportiva (e.g. con il riconoscimento di crediti formativi) incentiveranno tra l'altro la partecipazione di professionisti dello sport provenienti da altre realtà nazionali ed internazionali favorendo così la promozione del nostro territorio;
- la raccolta e l'analisi di dati relativamente ai praticanti gli sport proposti dalle federazioni ritenuti utili dal personale incaricato dal CONI finalizzato ad indirizzare le future politiche sportive della nostra Regione e delle singole federazioni.

L'emendamento all'articolo 41 del d.d.l. 168 rappresenta un passo significativo per il sostegno allo sport in Valle d'Aosta, evidenziando l'importanza del Comitato Regionale del CONI e dell'educazione sportiva come strumenti di crescita e sviluppo regionale.

* * *

Emendamento n. 6

Dopo l'articolo 41ter del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 41quater

(Interventi a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. All'articolo 3, comma 1 della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 è aggiunta la lettera "j) a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana".
2. Dopo l'articolo 13 della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13bis

(Contributi al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana)

1. La Regione riconosce al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dalle associazioni operanti nell'ambito ciclistico regionale.
2. Per il triennio 2025/2027, la Regione concede al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo sperimentale "Ruote Future per crescere insieme", promosso e realizzato dal Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche valdostane allo scopo di favorire la crescita dei

giovani atleti, di età compresa tra tredici e ventitré anni, che posseggono particolari potenzialità e qualità tecniche anche al fine di evitare il trasferimento ad altra regione per poter praticare questa disciplina.

3. A tal fine, il Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 15 gennaio di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Ruote Future per crescere insieme", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedimentali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi."

3. La maggiore spesa determinata dall'applicazione del presente articolo è quantificata nel complesso in euro 150.000 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2026	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento il titolo della SEZIONE IV viene così modificato "AVMAP, SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO E COMITATO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA".

Relazione

L'**emendamento n. 6** introduce l'articolo 41quater nel disegno di legge regionale 168, con l'obiettivo di riconoscere l'attività istituzionale svolta dal Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Ciclistica Italiana, attraverso specifiche modifiche alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3. L'emendamento riconosce il ruolo strategico del Comitato Regionale nella promozione del ciclismo giovanile e nello sviluppo dell'attività agonistica regionale. In particolare, vengono previsti i seguenti interventi:

- modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2004: viene aggiunta una nuova lettera (j) che include espressamente il Comitato tra i soggetti destinatari dei contributi regionali;

- introduzione del nuovo articolo 13bis nella legge regionale n. 3/2004: si stabilisce un contributo regionale triennale (2025-2027) per sostenere il progetto sportivo sperimentale "Ruote Future per crescere insieme", destinato a giovani atleti tra i 13 e i 23 anni; l'obiettivo principale del progetto è favorire la crescita tecnica e agonistica dei giovani ciclisti, prevenendo la necessità di trasferimenti in altre regioni per praticare la disciplina a livelli competitivi; il contributo coprirà fino al 100% delle spese ammissibili, previa approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

L'emendamento quantifica un impegno complessivo di 150.000 euro per il triennio 2025-2027, con una spesa annuale di 50.000 euro.

In sintesi, questo intervento mira a:

- promuovere il ciclismo giovanile come disciplina sportiva strategica per la regione, valorizzando il talento locale;
- sostenere le associazioni dilettantistiche valdostane, creando sinergie tra le realtà sportive del territorio;
- contrastare la migrazione sportiva, mantenendo i giovani talenti all'interno della Valle d'Aosta e contribuendo allo sviluppo del movimento ciclistico regionale;
- garantire continuità e stabilità finanziaria per il Comitato Regionale nella realizzazione dei propri obiettivi.

L'emendamento rappresenta un passo concreto per consolidare l'impegno della Regione Valle d'Aosta nella promozione dello sport giovanile, incentivando lo sviluppo di una disciplina importante come il ciclismo e garantendo opportunità competitive ai giovani atleti.

* * *

Emendamento n. 7

Dopo l'articolo 41quater del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 41quinquies

(Prolungamento del progetto "Children-Under-23". Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. All'articolo 9, comma 2bis della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 le parole "Per il triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2025/2027".
2. La maggiore spesa determinata dall'applicazione del presente articolo fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, nella:
    - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 120.000 per l'anno 2026;
    - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 150.000 per l'anno 2027."

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 0	Spesa già a carico del d.d.l. 168

Annualità 2026	euro 120.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 150.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 7** modifica la legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 al fine di consentire il prolungamento del progetto "Children-Under-23" per tutto il triennio 2025/2027. Il maggior onere previsto è complessivamente pari ad euro 270.000 e fa carico alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti).

* * *

Emendamento n. 8

Dopo l'articolo 41quinquies del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 41sexies

(Interventi a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. All'articolo 3, comma 1 della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 è aggiunta la lettera "j) a favore del Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera".
2. Dopo l'articolo 13 della l.r. 1° aprile 2004, n. 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 13ter

(Contributi al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera)

1. La Regione riconosce al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dalle associazioni operanti a livello regionale nell'ambito dell'atletica leggera.
2. Per il triennio 2025/2027, la Regione concede al Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo sperimentale "AltetizziAMOci", promosso e realizzato dal Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche valdostane allo scopo di favorire la crescita dei giovani atleti, di età compresa tra dodici e ventitré anni, che posseggono particolari potenzialità e qualità tecniche anche al fine di evitare il trasferimento ad altra regione per poter praticare questa disciplina.

3. A tal fine, il Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 15 gennaio di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "AltetizziAMOci", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedimentali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi."

3. La maggiore spesa determinata dall'applicazione del presente articolo è quantificata nel complesso in euro 150.000 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2026	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)
Annualità 2027	euro 50.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento il titolo della SEZIONE IV viene così modificato "AVMAP, SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO, COMITATO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA E COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA".

Relazione

L'**emendamento n. 8** introduce l'articolo 41sexies nel disegno di legge regionale 168, con l'intento di sostenere il Comitato Regionale Valle d'Aosta della Federazione Italiana di Atletica Leggera, mediante modifiche alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3. Obiettivi e contenuto dell'emendamento:

- ampliamento dei destinatari dei contributi regionali: l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3/2004 è modificato con l'aggiunta della lettera (k), che include il Comitato Regionale tra i beneficiari degli interventi di sostegno regionale;
- introduzione dell'articolo 13ter: si istituisce un contributo regionale per il triennio 2025-2027, a favore del progetto sperimentale "AltetizziAMOci", promosso dal Comitato in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche valdostane. Il progetto ha come finalità: favorire la crescita sportiva e tecnica di giovani atleti valdostani di età compresa tra 12 e 23 anni; contrastare la migrazione sportiva verso altre regioni, garantendo opportunità competitive e

formative all'interno del territorio valdostano; promuovere l'atletica leggera a livello regionale, valorizzando il ruolo delle associazioni locali.

- procedura e gestione: il Comitato presenta entro il 15 gennaio di ogni anno la domanda per il contributo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; il contributo coprirà fino al 100% delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto; la Giunta regionale definirà con propria deliberazione le modalità operative per la concessione e liquidazione dei fondi.

La spesa complessiva è quantificata in 150.000 euro per il triennio 2025-2027, con un contributo annuale di 50.000 euro.

L'approvazione di questo emendamento consentirà di consolidare il sostegno regionale a una disciplina fondamentale come l'atletica leggera, contribuendo alla crescita sportiva, sociale e culturale del territorio valdostano.

* * *

Emendamento n. 9

Dopo l'articolo 50 del d.d.l. 168 è aggiunto il seguente:

"Art. 50bis

(Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore dell'artigianato e dell'industria. Modificazioni della l.r. 31 marzo 2003, n. 6)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 21bis

(Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore industriale e dell'artigianato)

1. La Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, di cui all'articolo 5 coinvolte nel passaggio generazionale a favore di parenti o affini entro il terzo grado del titolare e del socio amministratore dell'impresa, ovvero di uno o più dipendenti presenti da almeno tre anni nell'organico dell'impresa, ovvero di giovani imprenditori under 35 che attestino un'esperienza nel settore prevalente dell'impresa primaria di almeno due anni.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:
   a. consulenze e studi in ambito fiscale, giuridico, organizzativo e tecnico finalizzati al passaggio generazionale delle imprese;
   b. iscrizioni o volture;
   c. oneri funzionali e correlati al passaggio generazionale d'impresa (spese notarili);
   d. spese necessarie per la messa a norma di locali, impianti, attrezzature;
   e. acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (software, hardware, tecnologie wireless, sviluppo siti web ed e-commerce, etc.);
   f. spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.);

g. partecipazione a programmi di formazione per l'imprenditore individuale o per i soci, ovvero per gli addetti;
h. spese di comunicazione, internazionalizzazione, controllo di gestione e marketing;
i. canoni di affitto di locali (massimo 12 mesi).

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato nella misura minima di euro 2.500 pro capite. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile è previsto un incremento premiante del 10 per cento del contributo."

2. La maggiore spesa determinata dall'applicazione del presente articolo fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, nella:
   - Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 30.000 per gli anni 2025, 2026 e 2027;
   - Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 20.000 per gli anni 2025, 2026 e 2027.
3. A decorrere dall'anno 2028, l'onere di cui al presente articolo troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Conseguentemente

La copertura finanziaria delle previsioni di cui al presente articolo è garantita dalla diminuzione di spesa apportata alle seguenti voci contabili:

Annualità 2025	euro 30.000 euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale)
Annualità 2026	euro 30.000 euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale)
Annualità 2027	euro 30.000 euro 20.000	Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale)

Pertanto, in caso di approvazione del presente emendamento, l'ammontare di riferimento delle voci contabili ivi elencate sarà rettificato al ribasso. L'eventuale approvazione dell'emendamento comporta la modifica delle parti interessate nei disegni di legge n. 168 e n. 169 nonché nei relativi allegati che verranno predisposti in sede di coordinamento formale al termine della votazione.

Relazione

L'**emendamento n. 9** si propone di introdurre nell'ambito delle previsioni della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) una specifica misura volta a favorire il passaggio generazionale nel settore dell'artigianato e dell'industria.

Sono sempre maggiori, infatti, i casi di realtà storiche e di successo della nostra Regione operanti nei settori produttivi dell'artigianato e dell'industria a chiudere per raggiunti limiti di età dei proprietari/imprenditori. Questo determinando non soltanto una perdita in termini economici per la nostra Regione, bensì anche e soprattutto dal punto di vista sociale ed anche culturale dell'ingegno produttivo locale. La scelta di limitare tale misura a due settori della nostra economia è dettata dal fatto che per questi ad oggi esiste una legge già operante e consolidata

nell'ambito della quale poter incardinare la misura (e.g. nell'ambito del commercio le leggi vigenti necessitano di importanti interventi di revisione come tra l'altro più volte osservato nell'ambito di tante iniziative in Consiglio Valle).

In tal senso l'emendamento propone l'introduzione di un nuovo articolo con cui la Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, coinvolte in processi di passaggio generazionale a favore di parenti o affini entro il terzo grado del titolare e del socio amministratore dell'impresa, ovvero di uno o più dipendenti presenti da almeno tre anni nell'organico dell'impresa, ovvero di giovani imprenditori under 35 che attestino un'esperienza nel settore prevalente dell'impresa primaria di almeno due anni. A tal fine, la Giunta regionale viene autorizzata ad individuare con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie: consulenze e studi in ambito fiscale, giuridico, organizzativo e tecnico finalizzati al passaggio generazionale delle imprese; iscrizioni o volture; oneri funzionali e correlati al passaggio generazionale d'impresa (spese notarili); spese necessarie per la messa a norma di locali, impianti, attrezzature; acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (software, hardware, tecnologie wireless, sviluppo siti web ed e-commerce, etc.); spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.); partecipazione a programmi di formazione per l'imprenditore individuale o per i soci, ovvero per gli addetti; spese di comunicazione, internazionalizzazione, controllo di gestione e marketing; canoni di affitto di locali (massimo 12 mesi).

I contributi sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato nella misura minima di euro 2.500 pro capite e al fine di favorire l'imprenditoria femminile è previsto un incremento premiante del 10 per cento del contributo medesimo.

* * *

Emendamento n. 10

Dopo l'articolo 57 del d.d.l. 168 è inserito il seguente:

"CAPO Xbis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 57bis

(Disposizioni in materia di trasparenza. Modificazioni alla l.r. 14 novembre 2016, n. 20)

1. L'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate della Regione) è così modificato:

"Art. 4

(Trasparenza delle società controllate dalla Regione)

1. Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
2. Le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione che hanno emesso azioni quotate in mercati regolamentati ovvero quelle che hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati sono tenute ad aderire a codici di comportamento o di autodisciplina in materia di governo societario, rapporti

con gli organi di controllo e con gli azionisti promossi da gestori dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, dandone evidenza in una relazione approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata nel sito internet della società ovvero nella relazione sulla gestione al bilancio ovvero in altra forma se prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in materia."

2. L'applicazione delle previsioni introdotte dall'articolo modificato dal comma 1 dovrà avvenire entro sei mesi dall'approvazione del medesimo.".

Relazione

L'**emendamento n. 10** introduce il "Capo Xbis" nel disegno di legge regionale 168, inserendo nuove disposizioni in materia di trasparenza e governo societario delle società partecipate dalla Regione. L'obiettivo principale è rafforzare i principi di trasparenza e conformità alle *best practices* nazionali e internazionali. L'emendamento modifica l'articolo 4 della l.r. 14 novembre 2016, n. 20:

- ribadendo al comma 1 l'obbligo per le società controllate dalla Regione, direttamente o indirettamente, di assicurare il massimo livello di trasparenza in conformità alla normativa statale vigente;
- introducendo al comma 2 la previsione per le società partecipate con azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di aderire a codici di comportamento o di autodisciplina in materia di governo societario, rapporti con gli organi di controllo e relazioni con gli azionisti.

Tali adempimenti dovranno essere comunicati in modo pubblico, attraverso relazioni specifiche o altre modalità previste dalla normativa vigente. L'applicazione della previsione proposta dovrà avvenire entro sei mesi di tempo dall'approvazione dell'articolo.

In sintesi, l'emendamento mira a:

- rafforzare la trasparenza e l'integrità nella gestione delle società controllate dalla Regione;
- allineare le pratiche delle partecipate regionali agli standard più elevati di governance aziendale;
- incrementare la fiducia degli *stakeholder* e migliorare la comunicazione con il pubblico e gli azionisti.

L'approvazione di questo emendamento rappresenta un passo avanti nel garantire la massima trasparenza e una gestione virtuosa delle società partecipate. Si tratta di un intervento coerente con i principi di buona amministrazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con potenziali ricadute positive in termini di efficienza e *accountability*.

* * *